

**VIII CONFERENZA NAZIONALE DELL'AVVOCATURA ITALIANA**  
**NAPOLI 16 – 18 GENNAIO 2014**  
**DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO**  
**SUL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

La crisi della giustizia civile è realtà condivisa da tutti gli operatori del diritto.

Dal 1989 in poi si sono susseguite numerose riforme del codice di procedura civile che, non solo, non hanno portato ad un'effettiva accelerazione del processo ma che, anzi, negli ultimi tempi, sono orientate a scoraggiare il ricorso alla giurisdizione, limitando, se non sopprimendo il “diritto ad avere tutela dallo Stato”.

Costi di accesso sempre più alti, formalismo esasperato, mancato controllo sulla qualità e quantità del lavoro dei Giudici, assenza di uniformità delle decisioni con conseguente incertezza del diritto, introduzione di responsabilità diretta a carico dell'avvocato per cause ritenute temerarie, obbligatorietà di costosi procedimenti da svolgere prima di introdurre la causa, unita a tanti altri “fantasiosi rimedi” proposti da responsabili di uffici legislativi (per lo più Magistrati distaccati) da troppo tempo lontani (se mai ci sono stati) dalle aule di Tribunale ovvero ingabbiati in visioni parziali della propria funzione, addirittura stravolgendo e introducendo norme respinte nel ben più organico lavoro della Commissione Ministeriale presieduta dal Prof. Vaccarella, hanno trasformato la Giustizia (istituzione chiamata a dare risposte affinché i cittadini non vengano alle armi) in una scommessa dall'esito incerto e, comunque, in un privilegio per ricchi.

Le scelte operate dal Legislatore sono state spesso adottate a colpi di fiducia, senza dibattito e senza confronto, né con i rappresentanti nel processo dei cittadini e delle imprese (gli avvocati) e né col Parlamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, nell'interesse del Paese, invece, è necessario che lo Stato

- si adoperi affinché Magistrati e personale di cancelleria siano di numero adeguato alle necessità, ricorrendo ai rilevanti incassi che realizza con il contributo unificato, alla notevole imposta di registro che incassa sui provvedimenti ed a tutti gli altri proventi che riscuote grazie alla gestione del processo civile, oggi dirottati verso altri Ministeri;
- eserciti uno stretto controllo sulla produttività, qualità ed efficacia dell'attività svolta dagli stessi;
- smetta di adottare provvedimenti di mera “deterrenza” (filtri alle impugnazioni, sanzioni patrimoniali agli avvocati per le cause ritenute temerarie, ostacoli vari all'accesso, ecc..).

Nell'attesa di tanto e, comunque, in alternativa, l'Avvocatura Italiana, consapevole che la propria funzione sociale è quella di aiutare la collettività a meglio orientarsi tra norme e precedenti giurisprudenziali al fine di conseguire certezza del diritto e delle posizioni giuridiche, pur ribadendo la propria preferenza per la giurisdizione statale, ritiene imprescindibile, tenuto conto del fallimento della stessa e coerentemente a quanto approvato

nel corso del Congresso Nazionale Forense di Bari del Novembre 2012, ricercare modalità di soluzione delle controversie alternative a quelle statali, che potranno contribuire a rendere più agevole la “risposta” di giustizia e costituire campo di nuovo impegno professionale della categoria.

A Bari, infatti, l’Avvocatura Italiana, con le mozioni 7, 33, 38 e 43, ha chiesto al Legislatore di introdurre

- a) la negoziazione assistita obbligatoriamente dall'avvocato, con attribuzione all'accordo, previa omologa giudiziale, del valore di sentenza, prevedendo incentivi fiscali ed escludendo ulteriori costosi passaggi (quali autentiche notarili per le trascrizioni);
- b) l'istituzione di camere arbitrali presso gli ordini forensi, che possano garantire - in materie e valori determinati, quanto meno nella fase iniziale - un procedimento condotto da un arbitro avvocato, celere ed a costo ragionevole ed assistito da agevolazioni fiscali, nonché un'adeguata qualità, attribuendo a tali camere arbitrali (ovvero agli avvocati) la competenza ad emettere decreti ingiuntivi e alle stesse camere arbitrali la competenza ad occuparsi dell'arretrato civile;
- c) l'incentivazione, anche fiscale, del ricorso alla procedura arbitrale, con riserva delle funzioni arbitrali agli avvocati, contenimento dei costi, favore per l'arbitro unico, disciplina dei compensi previsti per gli arbitri, non trattati nel D.M. 140/2012, durata massima di otto mesi della procedura arbitrale e effetto devolutivo pieno dell'impugnazione del lodo, con modifica degli artt. 827 e seguenti c.p.c. da proporsi dinanzi ai Tribunali.

Allo stato, il Gruppo di lavoro, rimarcando come

- gli interventi del Legislatore sin qui susseguitisi si siano caratterizzati per estemporaneità ed asistematicità, essendo, al contrario, indilazionabile una complessiva ed organica riforma del codice di procedura civile, che riduca i riti (al massimo due o tre);
- debba rimanere fermo il principio della facoltatività del ricorso agli strumenti non statali di risoluzione delle controversie, contenziosi o conciliativi, essendo prevalente il procedimento statale, il cui corretto funzionamento costituisce premessa che rende possibile le definizioni delle liti;
- stiano prendendo piede, in tutta Europa, e di conseguenza anche in Italia, strumenti di definizione delle liti transfrontaliere anche on line, essendo già vigente la mediazione obbligatoria per i contratti di fornitura e vendita;
- stiano pretendendo di gestire le “questioni litigiose” soggetti non qualificati (mediatori non avvocati, commercialisti nelle controversie di diritto tributario, notai nelle controversie di diritto di famiglia e nelle esecuzioni immobiliari, avvocati stranieri), che, a parte la riserva accordata all’Avvocatura dalla legge, non danno ai cittadini ed alle imprese la stessa garanzia di competenza giuridica degli Avvocati;

- si stia delineando in Italia una prospettiva “collaborativa” del diritto, che dovrà comportare un cambio della visione su come gli Avvocati gestiscano le questioni litigiose, definendo strategie orientate alla soluzione del contrasto anche ricorrendo a organismi arbitrali o conciliativi amministrati dall’avvocatura;
- sia necessario che il controllo dello Stato sulla qualità degli organismi di ADR sia effettivo ed efficace, essendo inammissibile la presenza di organismi senza controllo e competenza professionale;

**propone**

all’Organismo Unitario dell’Avvocatura ed alle istituzioni forensi

1. di attivarsi nelle competenti sedi per favorire una più diffusa attuazione della “giurisdizione pubblica non statale”, intesa come attività giurisdizionale convenzionale svolta dagli avvocati, anche presso i luoghi “abbandonati” dalla Giustizia ordinaria a seguito della revisione della geografia giudiziaria, stipulando, su istanza degli Ordini Circondariali, convenzioni con gli Enti locali per il relativo uso, al fine di svolgere procedimenti arbitrali e ADR a costi amministrati;
2. di dare ulteriore impulso alle mozioni approvate a Bari, riproponendo alla Politica di attribuire ai detti Organismi, sottoposti al controllo dei Consigli degli ordini forensi, funzioni giurisdizionali, per materie e compiti specifici (ad esempio, emissione decreti ingiuntivi);
3. di promuovere, attuare e rendere effettiva la formazione della categoria e l’informazione dei cittadini su questi argomenti.

Napoli 18 gennaio 2014